

Precisazioni in merito all'Invito.

Requisiti della S.g.r.

In considerazione dell'abrogazione del D.M. 228/1999 con effetto dalla data di entrata in vigore del D.M. 30/2015, il primo capoverso del paragrafo relativo ai "Requisiti della S.g.r." viene integrato nel modo seguente:

"Sono ammesse alla procedura le S.g.r. di cui all'art. 1, comma 1, lett. o), del T.U.F., già autorizzate alla data di pubblicazione del presente avviso ed iscritte all'Albo delle S.g.r. tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35 del T.U.F. che gestiscano fondi di investimento immobiliare chiusi, non speculativi, istituiti ai sensi dell'art. 12-bis del D.M. 228/1999 e s.m.i., riservati ad investitori qualificati di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), dello stesso Decreto, **ovvero istituiti ai sensi del D.M. 5 marzo 2015, n. 30** che partecipino al Sistema Integrato dei Fondi di cui al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa previsto dall'art. 11 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e dal D.P.C.M. 16 luglio 2009".

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Diego Carrara)